

diritto dello stesso a vedersi rilasciare dal Questore competente un permesso di soggiorno per "casi speciali" ex art. 1, co. 9, D.L. 113/2018.

Per esaminare le ragioni espresse a fondamento della domanda di protezione è opportuno richiamare prima di tutto le dichiarazioni che il ricorrente ha reso durante l'audizione tenutasi dinanzi alla Commissione Territoriale il giorno 3 dicembre 2018.

Ha dichiarato che è cittadino nigeriano, nato ad Umuahia, in Ebonyi State, ed è vissuto anche a Jos nel Plateau State, nel periodo precedente la sua decisione di lasciare la Nigeria.

Della sua famiglia di origine sono morti entrambi i genitori, ha perso anche la sorella; ha riferito di aver avuto un figlio, anche questo morto (non ne fa menzione nel C3).

Ha studiato sino alla scuola superiore, al secondo anno del Politecnico, ed ha lavorato come commerciante.

E' cristiano, appartenente al gruppo etnico ibo, sostenitore del partito PDP.

Il 7 giugno 2017 ha lasciato la Nigeria, è giunto in Italia il successivo 29 luglio.

Per quanto riguarda le ragioni che lo hanno indotto a lasciare il suo paese ha raccontato che avevano insistito perché lui prendesse il posto di *chef priest*, lui si era rifiutato perché cristiano ma, dopo la morte di suo padre, queste richieste si erano fatte particolarmente pressanti.

Era previsto un rito per sancire questa successione, senza il quale anche la sepoltura del corpo di suo padre sarebbe stata impedita.

Sua madre si era opposta decisamente perché come cristiana riteneva inaccettabile l'adorazione dell'idolo.

Lui aveva deciso a quel punto di lasciare la Nigeria prima che scadesse il termine, appena tre giorni, che gli avevano assegnato per dare una risposta.

Ha precisato che il rito di cui sarebbe dovuto divenire *chef priest* si chiama *Umuahia*, che suo padre era morto nel maggio 2017, che erano stati gli anziani della comunità ad insistere per la sua successione.

Questa vicenda si era svolta nell'anno 2015; ha anche precisato che per tre anni circa, dal 2014 al 2016, si era trasferito a vivere a Jos nel Plateau State per svolgere la sua attività di commerciante.

Ha sostenuto che nel caso di rientro in Nigeria sarebbe stato ucciso dallo spirito di questi dei che avevano già ucciso persone della comunità e che l'unico modo che aveva per fermare questo spirito era quello di togliersi la vita.

Queste le ragioni che lo avevano indotto a lasciare il paese e per le quali ha chiesto la protezione internazionale;

Per quanto attiene l'inserimento sociale ha depositato alcune attestazioni che verranno successivamente esaminate.

Ha sostenuto che se facesse ritorno in Nigeria *"la comunità mi ucciderà perché lo spirito di questi dei ha già cominciato ad uccidere le persone della comunità; l'unico modo per fermare questa ira dello spirito è quello di uccidermi per riportare lo spirito nella sua dimora"*.

La Commissione ha rigettato la domanda ritenendo che i motivi per cui il richiedente ha presentato istanza non siano credibili: mancherebbe di precisione il racconto nella parte in cui descrive il rito a cui il genitore aveva aderito ed il ruolo da lui ricoperto; egualmente generica



la descrizione delle minacce che gli sarebbero state rivolte dai membri anziani di questo rito nel caso non avesse accettato di succedere al padre; sarebbe contrastante questa pratica di iniziazione a cui gli anziani volevano costringerlo con quanto riferito dalle fonti internazionali, secondo le quali l'ingresso nel rito presupporrebbe un periodo lungo di apprendimento e di osservazione da parte dei membri del rito.

Sulla base di queste motivazioni la Commissione ha rigettato la domanda.

Nel ricorso, lungamente trattati i principi generali che regolano la protezione internazionale (pagg. 2 -7), con specifico riferimento alla personale vicenda del sig. _____ si afferma che

Si ritiene opportuno sottolineare che l'odierno ricorrente in sede di prima audizione dinanzi alla Competente Commissione Territoriale ha espressamente riferito, al solo fine di giustificare quanto più possibile la propria storia personale, che il motivo che lo ha spinto alla fuga dal proprio Paese è esclusivamente il fondato timore di venire ucciso e/o arrestato dai rivali di partito, narrando anche di precedenti episodi di violenza subiti in Nigeria (pag.8)

Prosegue poi il ricorso richiamando le fonti internazionali con riferimento ad aree territoriali e stati prevalentemente del nord della Nigeria, quindi diversi da quelli da cui il ricorrente proviene (pagg. 8 – 20), per poi tornare a trattare di principi generali in tema di attenuazione dell'onere probatorio, ampiamente noti. Ha infine concluso nel senso indicato in premessa, non senza aver prima censurato la decisione della Commissione per la sua asserita genericità.

Il PM con atto trasmesso il 6 giugno 2019 ha comunicato che non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 10 e 12 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 251 del 2007.

Nel giudizio l'amministrazione si è costituita con una nota della Commissione Territoriale trasmessa il 25 maggio 2020 con la quale ha chiesto fosse rigettato il ricorso ed ha trasmesso gli atti che si sono formati nel corso del procedimento amministrativo.

Con decreto del 23 maggio 2020 è stata fissata udienza per la trattazione scritta della causa per il successivo 18 luglio; il Collegio ha discusso e definito il giudizio nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2021.

Osserva il Collegio quanto segue.

La domanda proposta in via principale riguarda il riconoscimento dello status di rifugiato.

Senza che sia necessario a questo riguardo esaminare la credibilità del ricorrente e della dichiarazioni che ha reso dinanzi alla Commissione Territoriale, è indubbio che, diversamente da quanto in ricorso sostenuto, in questa vicenda, pur se ritenuta autentica, sarebbero comunque palesemente assenti i presupposti per il riconoscimento di questo status in quanto i fatti che hanno determinato la decisione del ricorrente di lasciare il suo paese sono tutti riferiti ad un gruppo di soggetti privati, che secondo questo racconto assumerebbero quindi la qualità di agenti persecutori privati, mossi da ragioni che restano del tutto estranee ai motivi che possono qualificare le minacce e gli atti violenti come azioni persecutorie.

Il movente della loro azione è esclusivamente connesso a questa vicenda ed è quindi completamente diverso ed estraneo ai motivi indicati dall'art. 8 del D. Lgs. n. 251 del 2007 che, elencando i *“motivi di persecuzione”* che debbono essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento dello *status*, fa menzione della razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale (inteso come *“membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta*



a rinunciarvi”) oppure “*quello che possiede un’identità distinta nel paese di origine perché vi è percepito come diverso dalla società circostante*” (cd. appartenenza sentita o percepita).

Per questa ragione non può trovare accoglimento la domanda formulata in via principale.

Con domanda subordinata, il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta la protezione sussidiaria; di questa forma di protezione internazionale occorre, nell’ordine logico delle questioni, esaminare prima l’eventuale sussistenza dei presupposti richiesti per le forme cd. individualizzate.

Queste le disposizioni di riferimento:

Considera l’art. 2 lett. g) del D. Lgs. n. 251 del 2007 «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»:

il “*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*”.

Che cosa si intenda per “danno grave” lo precisa poi l’art. 14 della stessa disposizione normativa in questi termini:

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*

Nel racconto del ricorrente non vengono neppure con chiarezza esposte le minacce che gli sarebbero state rivolte dagli anziani a fronte del suo rifiuto di prendere il posto del padre; riferisce delle pressioni ricevute, ma in nessun caso emerge concretamente un’azione rivolta contro di lui che lasci supporre la fondatezza di un timore. Del resto, i termini con cui motiva la persistenza nel presente di questi timori, tutti ed esclusivamente evocativi di credenze magiche, costituiscono evidente conferma dell’inconsistenza dei timori del ricorrente.

Del resto, come ha condivisibilmente osservato la Commissione, quando pure si potesse considerare fondato ed attuale il timore del ricorrente, come in questo caso non risulta, resterebbe comunque irrisolta la questione riguardante la sua scelta di non rivolgersi all’autorità statale per chiedere protezione o anche solo un’azione dissuasiva nei confronti di quegli anziani che l’avrebbero minacciato.

Anche questo elemento, da solo, rende la domanda di protezione sussidiaria, nelle forme cd. individualizzate, inaccoglibile.

Queste ragioni risultano ostative al riconoscimento al ricorrente della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria prevista dall’art. 14 lett.a) e b) del D. Lgs. n. 251 del 2007.

Neppure sussistono ragioni idonee a ritenere sussistenti i presupposti richiesti per la protezione sussidiaria dall’art. 14 lett. c) secondo l’interpretazione che di questa disposizione è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo; infatti, secondo quanto affermato dalla CGUE l’art.15, lett.c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, in combinato disposto con l’art. 2 lett. e) della stessa direttiva (sentenza della Corte - Grande Sezione del 17 febbraio 2009, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie*) deve essere interpretato nel senso che:



l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;

l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

Inoltre, la valutazione deve essere effettuata in conformità ai principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (sez.6-1, 25 luglio 2018, n. 19716; sez.6-1, 26 aprile 2019, n. 11312; sez. 1, 24 febbraio 2020 n. 4818) secondo cui:

(...) ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno di una domanda di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri - doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente; ciò in particolare quando lo straniero, che richiama il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto; sicché in tal caso sorge il potere - dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che esponano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del d.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)

Né il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d'origine del richiedente trova ostacolo nella non adeguata specificità o non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, quando comunque risulti allegata la provenienza da un'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (sez. 1, 24 febbraio 2020 n. 4822).

Di un grado di violenza indiscriminata di questa intensità non vi è prova nel caso dell'1

Va premesso che l' è situato nell'area sud – orientale del paese, confinante a nord con lo stato del Benue, ad ovest con lo stato di Enugu, e sud con gli stati di Imo e Abia; la stima della popolazione è intorno ai due milioni e novecentomila abitanti.

Sulla situazione socio politica interna le fonti internazionali evidenziano quanto segue:

“Nell'anno 2020 si sono verificati scontri a livello locale. Il contesto di questi conflitti è legato ai contrasti per l'utilizzo dei terreni e delle loro risorse. Alcuni conflitti si sono verificato oltre i confini statali, con lo stato di Benue e quello di Cross River. Durante l'anno 2020 sono 23 le morti causate da questi scontri.

Un'altra causa di vittime civili è la continua crisi dei pastori e degli agricoltori Fulani, che ha causato alcune vittime.

Nel 2020 ACLED ha riferito un totale di 29 incidenti di sicurezza (10 scontri reciproci, 14 casi di violenza contro i civili e 5 episodi di sommosse) che hanno nel complesso causato 3 morti

(...)

Il 6 marzo 2020 il governatore dello stato di Ebonyi ha ordinato alla polizia, all'esercito e ad altre agenzie di sicurezza dello Stato di sparare a vista a chiunque tenti di uccidere un ebionese all'interno o all'esterno della comunità di Ebonyi. L'ordine è arrivato come conseguenza di oltre 50 anni di scontri intercomunitari tra le comunità Ohankwu e Amana per la contesa di un lucroso sito minerario della zona.



Il 18 ottobre 2020 il governo dello stato di Ebony ha ordinato il profiling di tutti i pastori all'interno delle 13 LGA dello Stato. Questa decisione è finalizzata a mantenere la pace permanente tra gli agricoltori ed i pastori dello Stato”.

Fonte: COI Report Nigeria Security Situation, giugno 2021, consultabile in <https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo>

Il *report* di cui sopra evidenzia che da tempo sono in atto scontri tra le diverse comunità che abitano lo stato, soprattutto generati dai contrasti derivanti dall'utilizzo dei terreni e dalla crescente penuria di risorse determinata anche dai cambiamenti climatici.

A fronte di una situazione del genere, che ha determinato anche eventi letali come citato dalla fonte da ultimo richiamata, non si può tuttavia affermare che esistono le condizioni richieste dalla disposizione dell'art.14 lett. c) in quanto non si è in presenza di un conflitto armato in atto, quanto di una serie diffusa di scontri, a fronte dei quali lo stato non ha perso il controllo del territorio, come invece avvenuto in altri stati della Nigeria, ed ha invece reagito intensificando l'azione di prevenzione con i mezzi richiamati in precedenza.

Per queste ragioni non è accoglibile la domanda di protezione sussidiaria neppure nella forma prevista dall'art.14 lett. c).

In via ulteriormente subordinata il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della forma di protezione complementare interna; a questo riguardo la disciplina applicabile è quella introdotta dal legislatore attraverso le significative modifiche apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Diversamente dalla precedente disciplina, il decreto-legge n.130/2020 contiene disposizioni transitorie.

Infatti, per quanto d'interesse, l'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

In conseguenza di questa specifica ed espressa previsione, trova applicazione anche a questo giudizio la nuova disciplina, attesa la pendenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21 ottobre 2020.

Occorre a questo riguardo considerare che il ricorrente, immune da qualsiasi pendenza penale in Italia come desumibile dal parere espresso dalla Procura della Repubblica che ha rilevato l'insussistenza di cause ostative ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n. 251 del 2007, ha dato prova di aver effettuato sotto il profilo sociolavorativo un percorso di integrazione ampiamente positivo;

Tutto questo è attestato dalla documentazione prodotta in atti, in particolare da:

- a) *attestazione rilasciata dall'Assessore al verde pubblico del Comune di _____ in cui si dichiara che dal maggio al settembre 2018 il ricorrente ha partecipato con lavoro volontario ad alcuni interventi di manutenzione del verde pubblico;*
- b) *attestazione del parroco della chiesa di _____ nella frazione di _____ in cui si dichiara che il ricorrente ha partecipato in forma volontaria ai lavori di tinteggiatura ed ammodernamento degli immobili dell'oratorio nei mesi dal maggio all'agosto 2018;*
- c) *dichiarazione del presidente degli _____ sul fatto che il ricorrente è stato impegnato tra maggio/giugno 2018 nello sfalcio dei bordi stradali e nella pulizia del sentiero che conduce al lago;*
- d) *domanda di partecipazione al servizio civile universale presentata il 24 settembre 2018;*



- e) contratto di servizio civile universale concluso il 25 febbraio 2019 all'interno del progetto presentato da ANCI Lombardia nella tutela ambientale delle province di Brescia, Bergamo, Como e Lecco;
- f) diploma rilasciato dal CIPIA di _____ il 19 giugno 2019 che attesta il conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana secondo il QCER;
- g) lettera di assunzione del 10 febbraio 2020 per un contratto full time per il periodo dal 13 gennaio all'8 febbraio 2020, con la qualifica di operaio secondo il ccnl alimentari industria _____ e sede di lavoro in _____ ;

Tenendo conto della nuova formulazione dell'art. 19 c.1 e 1.1. del D. Lgs. n. 286 del 1998, questi elementi fanno ritenere che il percorso realizzato, ormai in un arco di tempo di quasi un quadriennio dal momento del suo arrivo sul territorio nazionale, sia a questo punto parte integrante della vita privata del ricorrente ed elemento connotativo della sua personale identità.

Infatti la documentazione depositata attesta non solo un percorso di inserimento lavorativo promettente ed un soddisfacente apprendimento linguistico, ma anche la disponibilità, ripetuta in più esperienze, all'impegno, con forme di lavoro volontario, a tutela di beni comuni legati al patrimonio ambientale.

Si tratta di esperienze che denotano l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale e di tutela dell'ambiente espressi dell'art. 2 e 41 della Costituzione.

Tutto questo si ricollega anche al criterio del rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu, richiamato nella disposizione interna da ultimo citata, nell'interpretazione elaborata dalla Corte di Strasburgo in relazione a vicende confrontabili con quella dell'attuale ricorrente "*Deve essere accettato che la totalità dei legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di 'vita privata' ai sensi dell'art. 8*" (sentenza G.C., Üner v. The Netherlands, 18 ottobre 2006, ric. n. 46410/99, § 59).

Per queste ragioni si conclude ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare interna.

Spese compensate dal momento che ha trovato accoglimento solo la domanda formulata in via ulteriormente subordinata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:

In parziale accoglimento del ricorso riconosce a _____, nato a _____, in Nigeria, il giorno _____ codice CUI _____ - C.F.: _____, il diritto alla protezione speciale prevista dall'art. 19 c.1 e 1.1. del D. Lgs. n. 286 del 1998;

Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia;

Spese compensate

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del giorno 23 marzo 2021

Il Presidente
dott.ssa Mariarosa Pipponzi

Il presente verbale è stato redatto in formato elettronico e depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 34, comma 1 e 9, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e 14 d.m. 30 aprile 2014

